

CITTA' DI ISERNIA
Medaglia d'oro



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale
N° 60 del 30 luglio 2008

Articolo 1 **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione e successiva concessione dei costruendi loculi, ossari e cappelle nei civici cimiteri di Isernia e Castelromano, nonché quelli resisi disponibili.

Articolo 2 **Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali**

Le concessioni dei loculi, ossari e cappelle cimiteriali, sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, nr. 1265 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al D.P.R. 03 novembre 2000, nr. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, nr. 127.

Articolo 3

Soggetti a concessione

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento i loculi, ossari e cappelle di nuova costruzione che quelli resisi disponibili.

Articolo 4

Criteri per le concessioni

Condizione essenziale per concorrere all'assegnazione di loculi, nei civici cimiteri di Isernia e Castelromano, è l'iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune da almeno 3 (tre) mesi.

Fermo restando il vincolo di cui al precedente comma, costituiscono parametri imprescindibili

- 1) Richiedente che, a causa di indisponibilità di loculi comunali, abbia ottenuto in prestito da altro concessionario il loculo per tumulare un proprio congiunto.
- 2) Richiedente che, residente nel comune di Isernia, desideri trasferire presso il cimitero di Isernia/Castelromano la salma del proprio familiare, tumulata in altro luogo.
- 3) Richiedente che, inoltra regolare domanda, non ottenendo la concessione per mancanza di loculi disponibili, ha diritto di prelazione per i loculi di futura costruzione.
- 4) Richiedente non concessionario di altro loculo nei casi di comprovata ed urgente necessità.
- 5) L'ordine di presentazione delle domande risultante dal protocollo ufficiale del Comune.

Articolo 5

Divieti di concessione

Le concessioni di loculi, ossari e cappelle cimiteriali non possono essere fatte:

- 1) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - 2) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
- Il diniego, da farsi con deliberazione della giunta Comunale, è notificato agli interessati del responsabile del servizio nei termini di legge.

Articolo 6

Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi cimiteriali hanno la durata di anni 35 dalla data di concessioni.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 11 i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

Articolo 7

Tariffa delle concessioni – responsabilità per danni

Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per inadempienza nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Articolo 8

Divieto di cessione dei diritti d'uso

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; eccezione fatta tra familiari fino al 4° grado di parentela, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

Articolo 9

Autorizzazione ad eseguire i lavori

Nessuno lavoro può essere eseguito all'interno dei civici cimiteri, senza la prescritta autorizzazione comunale.

Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al regolamento comunale di polizia mortuaria.

Articolo 10

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Articolo 11

Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro eredi hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, gli interessati, su invito dell'Amministrazione Comunale a mezzo notifica, fanno apposita domanda al comune.

L'eventuale diniego è pronunciato dalla Giunta Comunale, con apposita e motivata deliberazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

Il rinnovo della concessione è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, ridotta del 50%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Articolo 12

Rinuncia alle concessioni

I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essere accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione di cui al successivo articolo 13.

I loculi retrocessi o comunque rientranti nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possano avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

Articolo 13

Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

- $S = A / T - P$
- S = somma da rimborsare;
- A = somma pagata per la concessione;
- T = numero degli anni della durata della concessione;
- P = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione.

Articolo 14

Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurare di un grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, si recheranno presso il cimitero interessato, per redigere il verbale di consistenza di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.. Per lo scopo, nella diffida sono precisate:

- 1) Le notizie che precedono;
- 2) Il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune.

Articolo 15

Censimento delle concessioni in atto

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio comunale curerà:

- 1) La raccolta delle concessioni in atto;
- 2) La elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro-scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali.

Articolo 16

Soppressione cimiteri

In caso di soppressione del cimitero si applicheranno gli articoli 96, 97, 98 e 99, Capo XIX del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, salvo eventuali e successive disposizioni di legge.

Articolo 17

Commissione Consiliare speciale

Al fine di garantire celerità, efficienza ed imparzialità è costituita una Commissione Consiliare Speciale che ha il preciso compito di istruire le pratiche.

La Commissione Consiliare Speciale è composta dal Sindaco o suo delegato, che assume la carica di Presidente, da un Funzionario del Comune, che assume la funzione di Segretario, oltre che da 2 (due) Consiglieri Comunali, uno di maggioranza l'altro di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

Articolo 18

Modalità di assegnazione

L'istruttoria delle domande si articola in tre fasi:

1^a FASE:

- La commissione verifica la regolarità delle domande formulando la graduatoria provvisoria e indicando il numero di loculi assegnati nonché le somme da pagare., tenendo conto del costo di costruzione degli stessi ivi compreso il costo delle spese generali.

2^a FASE:

- L'ufficio comunale competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al cittadino l'importo da pagare.
- Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre i successivi 30 (trenta), giorni in unica rata

3^a FASE:

- Il Dirigente competente, in base alla graduatoria approvata dalla Giunta Comunale, procede alla relativa assegnazione.

Articolo 19

Casi di priorità

Priorità assoluta è data a coloro che, a seguito dell'ampliamento del civico cimitero, abbiano subito espropriazioni immobiliari e richiedano, a titolo di permuta, la concessione con eventuale pagamento dell'importo residuo.

Articolo 20

Limite di assegnazioni

Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, si stabilisce che le assegnazioni/concessioni non potranno superare il numero di due loculi per nucleo familiare. Il Comune, si riserva, la disponibilità di una percentuale pari al 10% sui loculi da realizzare per far fronte alle urgenze.

Articolo 21

Sanzioni

Chiunque violi le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da normative sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24/11/1981, nr. 689.

Le somme riscosse per violazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Articolo 22

Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie previste in altre norme regolamentari non contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.

Redatto a cura del Sig. Achille Mosca